

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOV. 2001

ADDI' 16 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - GARGANO - ROBILOTTA - SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 1688

Proposta di legge regionale concernente:
"Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili".



Oggetto: proposta di legge regionale recante "norme per il diritto al lavoro delle persone disabili".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA degli Assessori alla Scuola Formazione e Lavoro Dott. Giorgio Simeoni e per la Famiglia e Servizi Sociali Dott.ssa Anna Teresa Formisano;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il D.P.C.M. 13 gennaio 2000 recante "atto di indirizzo e coordinamento" in materia di collocamento obbligatori dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, concernente "regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 relativo al "regolamento recante norme per il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

VISTA l'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, istitutivo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della summenzionata legge n. 68/99;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di disposizioni di legge regionale che consentano un migliore inquadramento sistematico della materia, l'individuazione di obiettivi, finalità e strumenti d'intervento adeguati alle esigenze delle persone disabili che si propongono di accedere al mercato del lavoro regionale al fine di garantirne un miglior inserimento, nel rispetto del principio del "collocamento mirato", nonché al fine di consentire alla Giunta Regionale di regolamentare con proprie deliberazioni alcuni specifici istituti introdotti dalla legge di riforma del collocamento obbligatorio;

CONSIDERATO, altresì, di dover apportare necessarie modifiche alla disposizione normativa istitutiva del fondo regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili, abrogando contestualmente il su richiamato art. 229 della legge regionale 10/2001;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di legge regionale recante "norme per il diritto al lavoro per le persone disabili"; *composta da 11 articoli oltre la relazione*
- 2) Di sottoporre la summenzionata proposta di legge all'esame del Consiglio Regionale per la successiva approvazione.



bu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI"


“

fran

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



1 dicit



ART. 1
(Finalità)


1. La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni di tutela delle categorie dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



2 dist



ART. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore delle persone disabili di cui all'articolo 1 della l. 68/1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE REGIONALE



Paio

3 di 15



ART. 3
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:


- a) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-structurale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
- b) l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
- c) l'organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
- d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell'ambito della disabilità;
- e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
- f) la semplificazione, l'economicità, l'efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
- g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili in ambito lavorativo;
- h) l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
- i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa del disabile, diretti a favorire:
 - 1) l'assunzione di persone disabili residenti nella Regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
 - 2) l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all'articolo 12 della l. 68/1999;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



- 3) l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella Regione.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



b

per

5 di 15



ART. 4

(Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di servizi sociali, sentiti il Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 5, comma 3, ed il Comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all'articolo 6, approva ogni triennio, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma definisce:

- a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
- b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
- c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra Regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali.
- d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;
- b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- c) individuazione di azioni e misure, dirette all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]
16 di 15



[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

- d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
- e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni.


flw

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



7 di 15

bu



ART. 5
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Comitato per la gestione del Fondo)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3

2. Al Fondo sono destinati:

- a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
- b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
- c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all'articolo 3.

3. Ai fini della gestione del Fondo è istituito il Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Comitato.

4. La Giunta regionale stabilisce, in particolare, con propria deliberazione:


- a) la composizione del Comitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, nonché la durata e le modalità di funzionamento dello stesso;
- b) i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2, lettera a);
- c) i criteri e le modalità relativi alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al comma 2, lettera b).

fer

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



bu



ART. 6
(Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di servizi sociali e di sanità, o un loro delegato, da due esperti in materia di disabilità e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali inerenti l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili.

4. Ai membri del Comitato compete, per ogni seduta, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



bu

ART. 7
(Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)

1. Le province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.


FBer

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Cu

10 di 10



ART. 8

(Servizio di accertamento e controllo della disabilità)

1. Al fine di favorire la piena attuazione della riforma del sistema di collocamento mirato, ciascuna azienda unità sanitaria locale assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 68/1999 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art.1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 9



(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“ a bis) redigere con il supporto dell'Agencia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- 1) la relazione annuale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;
- 2) i dati relativi allo stato d'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell'articolo 21 della legge medesima;”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



12 di 10

ART. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il capitolo n. 01472 assume la seguente denominazione: "Assegnazione dallo Stato per le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 68/1999";
- b) è istituito il capitolo n. 02470, denominato "Risorse per il finanziamento del fondo regionale per l'occupazione dei disabili", di cui all'articolo 5, con lo stanziamento per l'anno 2001 di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in termini di competenza e cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il capitolo n. 24146 assume la seguente denominazione: "Utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 68/1999";
- b) è istituito il capitolo n. 24170 denominato: "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" di cui all'articolo 5, con lo stanziamento per l'anno 2001 di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in termini di competenza e cassa.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pico



bu



ART. 11
(Abrogazione. Disposizione transitoria)

1. E' abrogato l'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001,n.10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).


2. Il Comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dall'articolo 229 della l.r. 10/2001 e costituito con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1246, cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento del Comitato di cui all'articolo 5, comma 3.

Ren

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Em



14 di 15

SOMMARIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI".....	1
ART. 1 (Finalità)	2
ART. 2 (Ambito di applicazione).....	3
ART. 3 (Interventi).....	4
ART. 4 (Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili).....	6
ART. 5 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Comitato per la gestione del Fondo).....	8
ART. 6 (Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili).....	9
ART. 7 (Servizio provinciale di collocamento obbligatorio).....	10
ART. 8 (Servizio di accertamento e controllo della disabilità).....	11
ART. 9 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38).....	12
ART. 10 (Disposizioni finanziarie).....	13
ART. 11 (Abrogazione. Disposizione transitoria).....	14

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



bu

Reo





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SCUOLA, FORMAZIONE E LAVORO
 DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE PER IL LAVORO

Area Servizio

Roma, lì

Prot. N.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE

Il principale obiettivo che si persegue con l'approvazione della presente proposta di legge, consiste nel disciplinare compiutamente ed organicamente la materia dell'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, non solo assicurando la piena e concreta attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ma ridefinendone l'assetto in modo più consono alle esigenze di integrazione organizzativa dei servizi territorialmente coinvolti ed a quelle di rappresentanza delle categorie interessate.

Infatti, la legge 68/1999, nel riformare complessivamente il sistema di collocamento obbligatorio, impernia l'intero processo di adeguamento normativo sul principio del "collocamento mirato" ed affida a regioni e province, per i rispettivi ambiti di competenza, il compito di definire sotto i profili regolamentare, operativo e gestionale l'assetto organizzativo dei nuovi servizi di inserimento della persona disabile nel mondo del lavoro.

Conseguentemente, proprio per la complessità dell'intero processo riformatore, si rende necessario intervenire in materia sul piano legislativo così da definire un inquadramento sistematico più confacente alle esigenze del mercato del lavoro in sede locale, finalizzando gli interventi alla creazione di adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato ed alla valorizzazione del ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie dei soggetti disabili.

Per le suddette finalità, la Regione promuove, in particolare: a) il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti alla gestione dei servizi riguardanti il collocamento mirato; b) la massima diffusione di dati ed informazioni relative alle specifiche dinamiche del mercato del lavoro; c) la creazione di una rete integrata di servizi di sostegno, tutoraggio, formativi e di orientamento; d) l'introduzione di incentivi economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 68/1999.

Lo strumento di pianificazione attraverso cui realizzare questi interventi è costituito dal programma operativo triennale per le persone disabili, con il quale la Giunta regionale definisce le specifiche azioni e misure da intraprendere e sostenere, l'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi e i soggetti attuatori dei medesimi.

I principi ispiratori di detta programmazione sono quelli: a) dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, sociali e sanitari; b) la priorità per le persone disabili a maggior rischio di emarginazione; c) il ricorso a cofinanziamenti comunitari; d) la valorizzazione della partecipazione attiva dei soggetti destinatari degli interventi; e) la promozione di forme di concertazione e di coordinamento istituzionale; f) la progressione delle agevolazioni economiche ai datori di lavoro privati in ragione del maggior grado di inabilità al lavoro dei disabili assunti.

Con la presente proposta di legge, si abroga l'art. 229 della L.R. n. 10/2001, istitutivo del fondo regionale per le persone disabili previsto dall'art. 14 della legge n. 68/1999, provvedendo alla ridefinizione dello stesso fondo attraverso il corretto inquadramento nel bilancio regionale di ciascuna delle voci di entrata e di spesa previste dalla normativa nazionale e dei rispettivi capitoli. Si attribuisce altresì, alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere delle commissioni consultative permanenti in materia di lavoro e servizi sociali, la competenza a definire la composizione del comitato di gestione del fondo regionale in argomento, nonché i criteri e le modalità relativi al pagamento ed alla riscossione dei contributi e delle sanzioni previste per legge.

Sempre alla Giunta regionale, nell'ottica del principio del rinvio alla potestà attuativa propria dell'organo esecutivo, spetta il compito, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, di emanare le disposizioni riguardanti l'organizzazione del servizio di collocamento obbligatorio e di definire le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio per l'accertamento delle condizioni di disabilità; dette disposizioni dovranno in ogni caso garantire lo stretto raccordo tra servizi sanitari, sociali, educativi, formativi e per l'impiego del territorio.

Si procede, altresì, ad integrare le competenze dell'Osservatorio regionale per le politiche per il lavoro, apportando una modifica all'art. 28 della legge regionale n. 38/98.

Si provvede, infine, a sancire il principio di partecipazione delle associazioni rappresentative delle categorie dei disabili, attraverso l'istituzione di un Comitato Regionale per le politiche della disabilità, al quale è affidato il compito di esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali inerenti l'inserimento e l'integrazione lavorativa, l'esclusione e l'integrazione sociale nonché il rispetto della dignità umana e dei diritti delle persone disabili.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



2 di 2

